



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 73/22/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
TELESPAZIO TV S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELESPAZIO TV FASHION”) PER
LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 3,
COMMA 7, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. CALABRIA N. 1/2022 - PROC. 6/22/MZ-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 maggio 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;



VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale della Calabria 22 gennaio 2001 n. 2, recante “*Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni*” (CO.RE.COM.);

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Calabria le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;



CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Calabria con atto CONT n. 1/2022 del 27 gennaio 2022 - notificato in pari data - ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Telespazio Tv S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Telespazio Tv Fashion*" ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 7, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS per non aver rispettato - nella settimana dall'11 al 17 ottobre 2021 - l'obbligo di trasmettere almeno 24 ore di programmi settimanali, escluse le repliche, avendo trasmesso programmi per ore 10:19:57 durante la settimana oggetto di monitoraggio.

2. Deduzioni della società

A seguito della notifica del citato atto CONT. n. 1/2022 la società Telespazio Tv S.r.l. non ha fatto pervenire le proprie memorie difensive ma ha fatto richiesta di audizione. Nel corso dell'audizione tenutasi il giorno 16 febbraio 2022 alle ore 11:30 la società ha rappresentato che a causa delle difficoltà economiche ed organizzative provocate dall'emergenza sanitaria Covid19 è stata costretta a comprimere il palinsesto mandando in onda più repliche dei programmi. Nello specifico la società ha sottolineato di aver riscontrato difficoltà per la riduzione del personale a disposizione e per l'azzeramento quasi integrale delle commesse.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Calabria, con nota acquisita ai prot. AGCOM n. 0065549 del 23 febbraio 2022, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Società Telespazio Tv S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo "*Telespazio Tv Fashion*".

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Calabria in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS per il mancato rispetto, da parte del predetto fornitore del servizio di media audiovisivo "*Telespazio Tv Fashion*", dell'obbligo di trasmettere almeno 24 ore di programmi settimanali, escluse le repliche, nel periodo compreso tra il giorno 11 ottobre 2021 e il giorno 17 ottobre 2021. Nella settimana presa in esame, infatti, l'emittente ha trasmesso programmazione per ore 10:19:57 escluse le repliche. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo sopra menzionato è esclusa dal computo delle ore di programmazione settimanale la ripetizione dei programmi televisivi.

Le giustificazioni addotte dalla società in merito alla situazione emergenziale dovuta alla Pandemia da Covid e le conseguenti difficoltà economiche ed organizzative non costituiscono causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la



conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente - salvi i casi di forza maggiore o caso fortuito, non dimostrati in atti - che, nel caso di specie, prevede l'obbligo di trasmissione della programmazione per non meno di 24 ore settimanali. Non si rinvengono elementi sufficienti a dimostrare un nesso causale tra i presunti ostacoli e/o impedimenti, riconducibili all'emergenza sanitaria Covid19, e il mancato rispetto dell'obbligo sopra menzionato. In altri termini, non ricorre nella fattispecie in esame un'ipotesi di impossibilità oggettiva intrinseca alla natura stessa della prestazione, tale da costituire un impedimento per il fornitore di servizi di media audiovisivi ad adempiere all'obbligo di trasmissione dei programmi per non meno di 24 ore settimanali, bensì solo di natura soggettiva, ossia strettamente dipendente dalle condizioni particolari dell'obbligato, derivante, ad esempio, da un impedimento sorto nella sfera interna della sua economia individuale, in quanto tale, pertanto, non in grado di rilevare ai fini della liberazione del fornitore stesso dall'adempimento dell'obbligo in questione.

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 3, comma 7, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS *“il palinsesto del fornitore di servizio di media audiovisivo lineare è identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo sono escluse dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse. L'autorizzazione costituisce titolo anche per la trasmissione differita dello stesso palinsesto”*;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), e 5, del decreto legislativo n. 177/05;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari ad 1.549,50 (millecinquecentoquarantano ve/50) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, in considerazione dei limitati effetti pregiudizievoli che la violazione può aver causato agli utenti, e per il fatto che la condotta tenuta non ha comportato indebiti vantaggi economici.



B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha eliminato o attenuato le conseguenze della violazione già verificatasi.

C. Personalità dell'agente

La società Telespazio Tv S.r.l, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2019, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 598.219,00 e un bilancio in utile;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Telespazio Tv S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Telespazio Tv Fashion*", con sede legale in Lamezia Terme (CZ), Località Rotoli Snc, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 7, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 73/22/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. È fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate.



Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 73/22/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba